

# PAROLA D'ORDINE LEGALITÀ

*Imprese sequestrate e confiscate: nuovi strumenti di prevenzione, quadro normativo, azione sindacale*



---

Questo volume è a cura del Dipartimento Politiche della  
Legalità con la collaborazione dell'avv. Andrea Merlo



# PAROLA D'ORDINE LEGALITÀ

## IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE: NUOVI STRUMENTI DI PREVENZIONE, QUADRO NORMATIVO, AZIONE SINDACALE

### Indice

Prefazione di Giuseppe Massafra	Segretario nazionale Cgil	pag. 3
Premessa di Andrea Merlo e Graziano Gorla	Docente Università di Palermo Segretario nazionale Fillea Cgil	pag. 5
Introduzione		pag. 9
Confisca e Sequestro		pag. 11
La Confisca di prevenzione		pag. 12
Cenni sul procedimento		pag. 14
La gestione del bene		pag. 15
La figura dell'Amministratore giudiziario		pag. 16
La destinazione dei beni e delle somme confiscate		pag. 19
Il sostegno al reddito per i dipendenti		pag. 23
La confisca per equivalente		pag. 23
L'amministrazione giudiziaria		pag. 24
Il controllo giudiziario		pag. 25
Il controllo giudiziario volontario		pag. 26
Le misure di straordinaria e temporanea gestione (Anac)		pag. 27
PASSO PASSO La cabina di regia per affrontare i casi di imprese confiscate e sequestrate	Che fare?	pag. 29
	Ammortizzatori sociali	pag. 29
	Licenziamenti	pag. 30
	Cooperazione	pag. 30
	Destinazione delle imprese confiscate	pag. 32
	Una buona pratica: Calcestruzzo Belice	pag. 33
	Cooperazione Finanza Impresa	pag. 35
	Strumenti economici e finanziari di sostegno	pag. 36
Normativa di riferimento		pag. 37



## *Prefazione*

*Nel redigere la dispensa Cgil per esplicitare, all'indomani della approvazione del Nuovo Codice Antimafia, i punti salienti della riforma, pensavamo che quel lavoro rappresentasse il primo passo di un percorso, che auspicavamo potesse essere implementato.*

*Questo lavoro, organizzato e redatto dalla Fillea Cgil, si propone appunto di fare un passo importante in quella direzione e di fornire alle strutture territoriali della Categoria e ai delegati uno strumento di lavoro specifico, che può utilmente essere consultato per orientare la propria attività nella azione di tutela e di rilancio delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle mafie.*

*Il sequestro e la confisca ci consegnano infatti uno scenario del tutto particolare dal punto di vista normativo, procedurale e relazionale, con specifici e dedicati strumenti di sostegno per le aziende e per i lavoratori, che è necessario conoscere per sostenere con efficacia la necessaria azione sindacale.*

*Abbiamo detto e ripetuto in tante occasioni che noi consideriamo il rilancio delle aziende sequestrate e confiscate uno strumento straordinario di contrasto alle mafie e che per questa ragione ci si debba impegnare al massimo per impedire il fallimento e la chiusura di queste attività.*

*La mafia infatti non può essere considerata alla stregua di un pur deprecabile atto di illegalità come può essere ad esempio una rapina o uno scippo. La mafia esercita il suo potere attraverso sistemi e meccanismi di controllo sociale del territorio radicati, pervasivi e complessi, ragion per cui il riutilizzo a fini sociali dei beni che le sono stati sottratti rappresenta un' arma potente per contrastare quel potere di controllo sociale e vincere la sfida della legalità.*

*È dunque di fondamentale importanza che le nostre strutture acquisiscano le conoscenze necessarie per intervenire con efficacia in situazioni di sequestro e di confisca che purtroppo sono ormai in crescita esponenziale su tutto il territorio nazionale.*

*Mentre nelle regioni del sud dobbiamo fare i conti soprattutto con le realtà aziendali confiscate in via definitiva e quindi con l' ANBSC che rappresenta in questi casi il titolare responsabile del bene e dell'Amministratore*

*Giudiziario chiamato a gestirlo, nelle regioni del centro-nord, dove la scoperta delle infiltrazioni mafiose è più recente, i conti vanno fatti in prevalenza con i sequestri di primo grado e perciò con i Giudici delle Misure di Prevenzione che sono i titolari responsabili del bene fino al giudizio di secondo grado.*

*Si apre dunque per il sindacato una sfida nuova, molto impegnativa ma assolutamente necessaria per dare fiducia al mondo del lavoro, tutelare i diritti e contribuire a cambiare il paradigma di una concorrenza, che in virtù della presenza mafiosa nell'economia, mortifica, fino a ucciderla, l'impresa sana e con essa i diritti dei lavoratori.*

*Questo lavoro prodotto dalla Fillea Cgil rappresenta quindi un contributo importantissimo, che opera nella giusta direzione di fornire, a quanti sono chiamati a fare i conti con queste problematiche, gli strumenti utili e necessari ad arricchire la nostra "cassetta degli attrezzi".*

*Giuseppe Massafra  
Segretario Nazionale Cgil*

## Premessa

Questo opuscolo vuole essere uno strumento di informazione, conoscenza delle leggi e indicazioni operative di lavoro sindacale che rivolgiamo ai nostri dirigenti, funzionari e quadri sulle aziende sequestrate e confiscate.

Un contributo, una cassetta degli attrezzi che si articola in due sezioni: la prima di queste dedicata all'approfondimento giuridico sulle fonti di legge che regolano la materia complessa del sequestro e confisca dei beni, del controllo giudiziario ed altro della cospicua dote legislativa in materia. Una seconda parte dedicata alla nostra attività sindacale, il cosa fare, come agire, come dobbiamo utilizzare al meglio la normativa nell'azione sindacale. In particolare, come sostenere progetti a sostegno della continuità delle imprese ancora in grado di essere competitive sul mercato.

Al tema del futuro delle imprese sequestrate e confiscate è stato dedicato il nostro impegno di questi ultimi anni allargando la nostra riflessione anche unitaria ai fenomeni più generali di illegalità nella filiera delle costruzioni agendo sui diversi strumenti, legislativi, contrattuali e culturali.

E qui ci soffermiamo un attimo per fare alcune riflessioni.

In questi anni abbiamo ottenuto risultati importanti e significativi nella lotta al contrasto alla illegalità, criminalità organizzata ed alle mafie, che sono il frutto di un insieme combinato di legislazione, impegno e successi della magistratura e delle forze dell'ordine. Questi risultati vanno ricordati e sottolineati ma siamo consapevoli che la sola azione investigativa e giudiziaria non può essere sufficiente se non accompagnata da una rinnovata e robusta cultura della legalità e della sicurezza e che devono essere il punto di partenza per tutto il mondo del lavoro.

Legalità, qualità del lavoro, sicurezza e qualità delle opere, sono elementi decisivi ed inscindibili fra di loro per uno sviluppo equilibrato del paese, la sua democrazia, il benessere e la coesione sociale.

La Fillea Cgil, il mondo del lavoro nel suo insieme ha dato e continuerà a dare il proprio contributo da protagonista, e non semplice spettatore, alle politiche volte al sostegno ed alla promozione della legalità.

Vanno contrastati i fenomeni di illegalità criminale e mafiosa, di corruzione, ma anche di tutte le diverse forme di illegalità irrispettose dei diritti dei lavoratori, della dignità e libertà dei lavoratori. Forme di illegalità che possono nascondere fenomeni ben più gravi di possibili infiltrazioni della

*criminalità organizzata e delle Mafie (ad esempio, intermediazione illecita di manodopera, lavoro nero, forme di caporalato).*

*Con le terze linee guida antimafia, per la ricostruzione post sisma 2016, abbiamo allargato lo spettro dell'azione e controllo dei dati sulle singole imprese e lavoratori da parte delle Prefetture a uno strumento di confronto tra soggetti istituzionali: i tavoli sui Flussi di Manodopera istituiti presso le Prefetture Locali con il compito di monitorare i flussi di manodopera indipendentemente dalla tipologia di lavoro e contratto e delle singole Partite IVA, ed il settimanale di cantiere che diventa obbligo di avviso e trasmissione anche alle Casse Edili ed Edilcasse così da confrontare i dati ed offrire una migliore lettura e chi dovrà svolgere l'opera di prevenzione e controllo ai tavoli sui flussi di manodopera. Ora, adeguatamente calibrati, questi strumenti, vanno estesi negli accordi preventivi di legalità, con le singole stazioni appaltanti e non solo per le grandi opere.*

*In questo quadro d'insieme si colloca la problematica delle decine di migliaia di imprese ed aziende che negli anni sono state prima sequestrate e poi confiscate in via definitiva, con un valore stimato delle stesse pari a circa 30 miliardi di euro; ebbene, finora, oltre il 90% di queste chiude o fallisce.*

*L'ANBSC (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati) sta lavorando con impegno e determinazione e questo gli ne va dato merito e competenza ma, allo stesso tempo, registriamo i ritardi con cui si sta procedendo ad adottare le norme del nuovo codice antimafia relative al personale dell'Agenzia. Il rafforzamento dell'organico è indispensabile per migliorare e potenziare l'operatività, la funzionalità, l'efficacia ed efficienza, migliorare la presenza e le relazioni sindacali sul territorio, il luogo dove sono presenti i patrimoni confiscati.*

*Favorire processi di destinazione del bene alla collettività dimostrando che lo Stato da lavoro e occupazione è obiettivo irrinunciabile, ed anche per questo, chiediamo che il territorio e le relazioni sindacali territoriali diventino agenti comuni per raggiungere l'obiettivo, coinvolgendo la Prefettura, le istituzioni, le associazioni di rappresentanza e gli enti locali territoriali.*

*Dopo la modifica del codice antimafia che ha introdotto importanti e positive novità in termini di prevenzione, contrasto, infiltrazione della criminalità organizza nel sistema economico, struttura dei tribunali, nuove norme di scelta dell'amministratore giudiziario, modifiche che potenziano ruolo e funzioni della ANBSC, vanno stabilizzati gli strumenti di sostegno al reddito*

*dei lavoratori per evitare le cessazioni d'impresa (ammortizzatori sociali), favorire e sostenere ove possibile, a fronte di piani industriali sostenibili, lo start up di nuove attività e la prosecuzione dell'attività lavorativa in forma cooperativa.*

*Va sviluppata una riflessione sugli strumenti di legge e sul ruolo delle parti sociali decisivi per il futuro delle imprese al pari delle condizioni finanziarie economiche e di legalità. Già nel sequestro e poi fino a confisca definitiva, vi deve essere una conduzione manageriale dell'impresa, fondamentale per ogni attività industriale e commerciale ma strategica per l'edilizia che ha visto perdere migliaia di posti di lavoro di imprese sequestrate e confiscate. Va risolto con un provvedimento di legge il tema del pagamento ai lavoratori del loro TFR maturato in caso di incapacienza economica dimostrata ed accertata dal tribunale in quanto il fondo INPS non interviene a garanzia dello stesso.*

*Infine, abbiamo degli obiettivi ancora da perseguire e fra questi, con l'occasione sottolineiamo la nostra richiesta di costituzione di un tavolo Istituzionale Nazionale presso il Ministero dell'Interno di monitoraggio sui protocolli di legalità sottoscritti (dalle grandi opere a quelli sottoscritti con enti e istituzioni) e l'istituzione presso le Prefetture territoriali dei tavoli provinciali permanenti di monitoraggio, con la partecipazione del Sindacato, per le aziende sequestrate e confiscate con indicazioni chiare di attuazione alle prefetture.*

*Andrea Merlo  
Docente Università di Palermo*

*Graziano Gorla  
Segretario nazionale Fillea Cgil*

**RESTA IN CONTATTO CON NOI**

Per ricevere aggiornamenti legislativi e notizie  
sui temi della Legalità e delle imprese  
sequestrate e confiscate alle mafie,  
scrivi ad [ufficiostampa@filleacgil.it](mailto:ufficiostampa@filleacgil.it)

*Grazie*

## ● INTRODUZIONE

Un'efficace azione di contrasto al crimine, in particolare nei confronti di quello organizzato e di quello economico, è possibile solo se all'azione repressiva "classica" si affianca un intervento sul patrimonio diretto a eliminare i profitti illecitamente accumulati e a reindirizzare le imprese verso l'economia legale.

Muovendo da quest'angolazione, il legislatore è a più riprese intervenuto per arricchire e perfezionare la gamma degli strumenti che sottraggono il bene al proprietario (c.d. ablatori) a disposizione della magistratura, dotandola di un arsenale repressivo e sanzionatorio assai avanzato.

Così, dunque, il sistema delle misure patrimoniali ha assunto, nel corso degli ultimi decenni, un rilievo sempre maggiore nel contrasto alla criminalità organizzata.

Le sanzioni patrimoniali, infatti esplicano la loro efficacia in una duplice direzione: da un lato completano l'efficacia repressiva della sanzione penale, privando il comportamento criminale della sua convenienza; per altro verso svolgono una spiccata funzione preventiva rispetto alla commissione di altri reati, ostacolando il successivo riutilizzo di beni di provenienza delittuosa e sottraendo risorse che altrimenti finirebbero anche per contaminare l'economia legale.

Qualora però le misure patrimoniali siano dirette nei confronti di attività produttive e complessi aziendali, la loro attitudine nel contrasto al crimine organizzato può avere un rovescio assai problematico che non va trascurato per le sue implicazioni dirette nelle economie territoriali e per il conseguente impatto sui livelli occupazionali.

Gli straordinari risultati raggiunti dalla magistratura attraverso la possibilità di aggredire direttamente il patrimonio dei mafiosi non possono impedire di cogliere anche alcuni drammatici limiti che a tutt'oggi continua a scontare la disciplina sul sequestro e sulla confisca, specie con riferimento agli effetti prodotti dai provvedimenti giudiziari sulle aziende.

È, infatti, sotto gli occhi di tutti che la stragrande maggioranza delle aziende colpite da sequestro o da confisca non reggono il colpo e finiscono col chiudere i battenti. I numeri sono drammatici. Recenti studi evidenziano che oltre il 90% delle aziende gestite dagli amministratori giudiziari non è riuscita a restare sul mercato e ha dovuto chiudere. Le cause di questa moria possono essere molte ma non può certo trascurarsi che molte imprese erano attive sul mercato solo perchè sostenute da elementi di irregolarità e di concorrenza sleale (costo del lavoro, evasione contributiva e fiscale, accesso al credito...). Resta comunque il fatto che le principali vittime sono e restano i lavoratori, spesso indotti a preferire la salvaguardia del posto di lavoro in un contesto

“opaco” ma capace di garantire l’occupazione, rispetto ad un ripristino della legalità da parte di uno Stato che non si rivela in grado di tutelarli.

Dal canto suo, la magistratura si trova a doversi misurare con la difficoltà di distinguere, specie in contesti opachi ed esposti a infiltrazioni o contaminazioni di tipo mafioso, nella dinamica della vita aziendale interessata le componenti illecite (derivanti, cioè, direttamente o mediamente dalla commissione del reato presupposto) dalle eventuali componenti sane (non riconducibili ad attività delittuose o sviluppate grazie all’apporto di capitali illeciti), in modo da circoscrivere l’intervento sul patrimonio solamente alle prime e di salvaguardare, quanto più possibile la continuità dell’azienda e l’esercizio dell’impresa.

Per limitare le conseguenze negative che possono scaturire dall’impiego di strumenti così penetranti, su sollecitazione degli studiosi e sulla scorta di virtuose esperienze offerte dalla prassi, il legislatore, con la **Legge 17 ottobre 2017, n. 161**, ha di recente arricchito lo strumentario a disposizione dei giudici attraverso innovativi istituti che consentono di modulare la risposta dello Stato a seconda del livello di coinvolgimento dell’azienda nelle attività criminali. Per i casi in cui la contaminazione dell’impresa non sia strutturale o, comunque, si riveli solamente occasionale, dunque, sono state introdotte modifiche significative all’impianto del Codice Antimafia che offrono alternative alla confisca e sono, piuttosto, orientate alla “bonifica” dell’azienda da attuare non estromettendo l’imprenditore dalla gestione, ma guidandolo e indirizzandolo verso una gestione lecita, che consenta all’azienda di incanalarsi nel circuito dell’economia legale: il riferimento, in particolare, è alla ristrutturazione del vecchio istituto della amministrazione giudiziaria e alla introduzione del controllo giudiziario. Nel 2018, inoltre, il governo ha finalmente attuato la delega (**d. lgs n. 72/2018**) volta ad introdurre misure di sostegno al reddito per i dipendenti di imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione.

**COSA**

## SONO CONFISCA E SEQUESTRO

La confisca è lo strumento con cui il bene viene definitivamente sottratto alla sfera giuridica del titolare. Prima che il provvedimento di confisca acquisisca effetti definitivi, si ricorre ad uno strumento avente una durata limitata nel tempo chiamato sequestro.

### IL SEQUESTRO

Si tratta di uno strumento che anticipa la confisca e di durata limitata nel tempo. Caratteristiche del sequestro sono dunque:

- ➔ la provvisorietà (ha una durata limitata nel tempo)
- ➔ la strumentalità (è funzionale alla successiva emissione di un provvedimento definitivo).

### LA CONFISCA

Volendo adesso guardare un po' più da vicino l'istituto della confisca, ci renderemo immediatamente conto di trovarci di fronte ad un quadro composito, costituito da una serie stratificata di norme: più che di confisca al singolare, pertanto, sarebbe più opportuno utilizzare la forma plurale e parlare di "confische". All'interno di questa macro-categoria, possono raggrupparsi tre diversi tipi di confisca.

#### Le ipotesi di confisca previste dal codice penale:

- **la confisca "generale"** prevista dall'art. 240 c.p. delle "cose che servono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto", che può essere, a seconda dei casi, facoltativa (co. 1) o obbligatoria (co. 2);
- **la confisca obbligatoria "allargata"** prevista dall'art. 240 bis c.p. (già disciplinata dall'art. 12 sexies della l.n. 356/92), che prevede in alcuni specifici casi la "confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica". La stessa norma prevede peraltro che "quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle

quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona” (c.d. confisca per equivalente);

• **la confisca obbligatoria**

- prevista per il delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis, co. 7 c.p.);
- anche nella forma “per equivalente”, prevista per i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (art. 648 quater c.p.);
- anche nella forma “per equivalente”, per i delitti di corruzione, concussione e peculato (art. 322 ter c.p.);
- anche nella forma “per equivalente”, per il reato di intermediazione e sfruttamento illecito del lavoro (c.d. “caporalato”- l. 199/2016; art. 603 bis.2 c.p.).

Alle disposizioni codicistiche si affiancano – e hanno nel tempo conosciuto una larghissima applicazione – le ipotesi di confisca previste dal c.d. Codice antimafia (art. 24, d.lgs.159/2011).

Sta infine acquistando sempre maggior importanza l’ipotesi di confisca (anche nella forma per equivalente) prevista dall’art. 19 (commi 1 e 2) del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Mentre nel caso delle confische previste sub a) e sub c), esse possono adottarsi solo a seguito di un giudizio di condanna che accerti la colpevolezza del titolare dei beni (o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), la c.d. confisca di prevenzione può essere attuata a partire da presupposti differenti. Non a caso, infatti, le misure di prevenzione sono dette ante o praeter delictum (che precedono o prescindono dal delitto). Ma sul punto si tornerà fra poco.

## **LA CONFISCA DI PREVENZIONE**

La confisca di prevenzione è prevista dall’art. 24 del c.d. Codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e rappresenta una misura di prevenzione a carattere patrimoniale che consente la definitiva sottrazione del bene al soggetto riconosciuto come socialmente pericoloso.

In particolare, la legge consente di aggredire quei beni di cui il proposto (persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione) «risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

È bene ricordare che in passato l'impianto normativo che disciplinava la materia delle misure di prevenzione si fondava sulla applicazione necessariamente congiunta delle misure personali e patrimoniali, talché sarebbe stato impossibile applicare una misura di prevenzione patrimoniale senza l'applicazione anche della corrispondente misura personale ( ad es. obbligo di dimora, divieto di soggiorno ...).

**A partire dal 2008 (d.l. 92/2008), invece, il legislatore ha deciso di consentire l'applicazione disgiunta delle due misure** e, adesso, l'art. 18 del Codice Antimafia, prevede che «le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

*In altri termini, le misure patrimoniali devono comunque esser fondate sulla originaria disponibilità del bene da parte di persone socialmente pericolose.* Non esiste, invece una pericolosità intrinseca del bene, dovendo essa trovare fondamento nella pericolosità del titolare al momento dell'acquisto e che, per ciò, rende geneticamente illecito l'acquisto e, conseguentemente, pericoloso in via "derivata" il bene stesso.

In sintesi, le misure patrimoniali possono essere applicate disgiuntamente quando (presupposti soggettivi):

- la pericolosità sociale sia già stata accertata nell'ambito di una differente misura di prevenzione personale in corso di esecuzione (art. 24 c. 3);
- pericolosità sociale è esistente ma non più attuale per cause diverse dalla morte del prevenuto (cessazione naturale, revoca ex nunc della misura);
- morte del proposto avvenuta durante un procedimento di prevenzione già avviato (art. 18, co. 2);
- morte di un soggetto potenzialmente pericoloso deceduto prima che sia stato istaurato il procedimento di prevenzione;
- pericolosità attuale, ma misura personale non applicabile perché il soggetto è residente all'estero o assente (art. 18, co. 4);
- pericolosità sociale già accertata nell'ambito di un procedimento penale con applicazione di una misura di sicurezza a carattere detentivo o della libertà vigilata (art. 18, co. 5).

Sotto il **profilo oggettivo**, invece, si può procedere alla confisca di prevenzione quando i beni si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto indiziato (la disponibilità è diretta quando il proposto ha la formale titolarità del bene. Col riferimento anche alla disponibilità "indiretta" del bene il legislatore ha inteso prevenire qualsiasi tentativo di eludere la norma attraverso intestazioni fittizie di beni a soggetti terzi) e abbiano un valore

sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta, ovvero si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

**CENNI**

## **SUL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE**

Bisogna qui sottolineare che il procedimento di prevenzione **prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale** e dal suo successivo esito ed ha luogo nei confronti di diverse categorie di persone espressamente individuate dall'art 4 del Codice Antimafia.

Giova inoltre ricordare che, oltre alla tradizionale ipotesi riguardante i soggetti «indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso» ( ex art. 416-bis c.p.), il legislatore ha di recente aggiunto anche gli indiziati di aver commesso, in forma associata, i principali delitti contro la pubblica amministrazione, nonché per gli indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 4, comma 1, lett. i bis).

La competenza è attribuita (per il sequestro e, poi, per la confisca) al **Tribunale del capoluogo di provincia** (in genere sinteticamente individuato con l'espressione "Tribunale di prevenzione", non prevista in realtà dalla legge), attraverso un procedimento più agile rispetto a quello penale.

La proposta della misura al Tribunale proviene (art. 17, Codice antimafia):

- dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona;
- dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
- dal questore;
- dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

Una volta presentata la proposta, l'art. 20 del Codice Antimafia prevede che il tribunale, anche d'ufficio, ordini «il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».



## GESTIONE DEL BENE

Una volta adottato il provvedimento, si pone il problema della gestione del bene.

I beni sequestrati devono essere gestiti “per conto di chi spetta” (si intende il legittimo proprietario) fino alla fine del procedimento che può sfociare nella revoca del sequestro (con conseguente restituzione dei beni al titolare) o nella confisca definitiva, con devoluzione dei beni allo Stato (art. 45 Codice antimafia).

Dopo l'esecuzione del sequestro e l'inizio della gestione da parte dell'amministratore giudiziario, il Tribunale di prevenzione o, a seconda dei casi, il giudice penale sulla base della relazione predisposta dall'amministratore giudiziario che ha disposto il sequestro, **forniscono le necessarie indicazioni per la prosecuzione dell'attività di impresa.**

Il primo criterio da privilegiare è la prosecuzione dell'attività imprenditoriale entro il perimetro della legalità abbandonando eventuali meccanismi illeciti di funzionamento dell'attività di impresa.

Ai sensi dell'**art. 41 del Codice antimafia** (intitolato, appunto, «Gestione delle aziende sequestrate»), il Tribunale (sentiti pubblico ministero e amministratore giudiziario) decreta la prosecuzione dell'attività imprenditoriale ove ravvisi «concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa».

Con lo stesso provvedimento l'Autorità Giudiziaria provvede a fissare, ancorché in termini generali, le modalità con cui l'amministratore è chiamato a svolgere la propria attività. Ove la decisione sia per la cessazione dell'attività economica, il provvedimento del Tribunale dovrà contenere direttive volte a mettere in liquidazione l'impresa.

L'**art. 41, co. 4**, del Codice Antimafia rinvia alle disposizioni del codice civile per la regolazione dei rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda, tra cui anche i **rapporti di lavoro.**



## FIGURA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

La gestione dei beni aziendali sequestrati è condotta dall'amministratore giudiziario secondo le modalità ritenute più idonee, in considerazione dei soggetti coinvolti (si tratti del proposto o di un terzo titolare dei beni) e dell'oggetto dell'attività imprenditoriale.

L'amministratore, nel quadro del processo di legalizzazione dell'impresa, ha inoltre il compito di provvedere alla **regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori**.

Il ricorso al licenziamento per ragioni legate ad un'efficiente gestione può farsi solo in casi estremi e sempre a seguito di **autorizzazione** da parte del giudice delegato.

Quello dell'amministratore giudiziario è un **ruolo cruciale per la sopravvivenza dell'azienda** e spesso sconta difficoltà legate al contesto in cui l'impresa tradizionalmente si trovava ad operare e alla frequente tendenza dei soggetti spogliati dei beni a continuare ad esercitare pressioni sulla nuova gestione. In non pochi casi, inoltre, l'insediamento dell'amministratore giudiziario espone l'azienda a notevoli difficoltà ad attingere al credito e nel rapporto con i fornitori.

A questi fattori, per così dire "ambientali", si aggiungono le lungaggini e le inefficienze del procedimento che certo non aiutano a conferire dinamismo alla vita aziendale.

Nell'economia della disciplina, l'amministratore giudiziario costituisce una figura fondamentale a cui **la legge assegna compiti e responsabilità affatto peculiari che non consentono similitudini con altre figure professionali**. Com'è noto, fino all'approvazione della L. 94/2009, l'amministratore giudiziario veniva selezionato in modo fiduciario dal Tribunale, attingendo agli «albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati».

Tale sistema di reclutamento aveva in passato determinato un basso tasso di rotazione, con la conseguenza che gli incarichi venivano affidati sempre agli stessi soggetti, con ovvie conseguenze sul piano della qualità della gestione. A ciò si aggiunga che spesso i soggetti individuati dai tribunali risultavano inadeguati e privi delle competenze manageriali necessarie per lo svolgimento del ruolo.

È dunque emersa l'esigenza di selezionare meglio i professionisti destinati a ricoprire questo ruolo, individuando criteri di selezione il più possibile oggettivi e standard di professionalità più elevati. La peculiarità della figura

dell'amministratore e l'esigenza di definire meglio i criteri di selezione ha infatti portato alla creazione di un apposito albo conservato e gestito presso il Ministero della Giustizia con **D. Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2010** (a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge n. 94 del 15 luglio 2009).

L'art. 35 del Codice Antimafia, dunque, prevede oggi che l'amministratore giudiziario sia «scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione».

L'Albo degli amministratori giudiziari è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 160/2013, «l'Albo è tenuto con modalità informatiche [...] è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della Giustizia». L'accesso ad esso «ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

#### **L'iscrizione può essere richiesta da coloro che:**

- sono domiciliati in Italia;
- svolgono concretamente attività professionale;
- dimostrano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, l.n. 94/2009;
- risultano iscritti nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'Albo professionale degli avvocati da almeno cinque anni. È inoltre previsto che, per valorizzare professionalità nuove, possano iscriversi anche coloro che sono iscritti ai predetti albi da almeno tre anni qualora attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

Entro trenta giorni dalla nomina, l'art 36 del Codice antimafia prevede che l'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato una «relazione particolareggiata dei beni sequestrati».

#### **La relazione deve contenere:**

- l'indicazione dello stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
- il presumibile valore di mercato dei beni;
- gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- in caso di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità fra elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

- l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In questi casi l'amministratore verrà scelto all'interno della Sezione di esperti di gestione aziendale dell'Albo. L'amministratore può effettuare le proprie valutazioni in piena autonomia e può anche prevedere ipotesi di radicale modifica della struttura aziendale (può ad esempio reputare opportuno trasformare un'attività agricola in una struttura ricettiva).

La relazione deve inoltre **dar conto delle eventuali difformità** fra quanto oggetto della misura e quanto successivamente appreso o riscontrato, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

L'amministratore giudiziario, a seconda della complessità dell'incarico ricevuto, può essere autorizzato dal giudice delegato a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici e soggetti qualificati, che prendono il nome di "coadiutori".

Va segnalato, infatti, che nell'ambito delle vicende che riguardano l'amministrazione giudiziaria i rapporti giuridici che vengono man mano in rilievo hanno la natura più varia che travalica i confini della disciplina delle misure di prevenzione e del diritto penale e rendono necessario un **approccio quanto più possibile interdisciplinare alla materia** (peraltro la disciplina posta dal Codice Antimafia, anche dopo gli aggiustamenti più recenti, non è sempre ben coordinata e sono le prassi giudiziarie a svolgere un ruolo di supplenza). Spesso le competenze richieste all'amministratore giudiziario sono anche di tipo economico o tecnico. Accade infatti che alcuni Tribunali, nell'ambito della medesima procedura decidano di avvalersi di un "pool" di professionisti specializzati (avvocati, dottori commercialisti, architetti e/o ingegneri), in modo da poter garantire alla gestione d'impresa l'apporto di competenze necessario.

Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione giudiziario abbia ad oggetto beni aziendali, è possibile che all'interno dell'impresa vi siano dipendenti iscritti ad una sigla sindacale. In tali casi, il rapporto con le organizzazioni sindacali da parte dell'amministratore **va tempestivamente avviato** onde verificare la sussistenza di eventuali aree a rischio e trovare le soluzioni più congeniali.



## DESTINAZIONE DEI BENI E DELLE SOMME CONFISCATI

L'art. 48 del Codice Antimafia disciplina la destinazione dei beni e delle somme confiscati.

### 1. BENI IMMOBILI

Nel caso di beni immobili l'amministratore dovrà acquisire, nel più breve lasso di tempo possibile, il titolo di provenienza e formulare una stima del loro valore.

Può accadere che durante l'esecuzione del sequestro gli immobili siano abitati da parte di terzi soggetti privi di titoli opponibili all'amministrazione giudiziaria (manca ad esempio un contratto di locazione o di comodato registrato). In casi come questi, il codice antimafia prevede la possibilità che il giudice delegato, sentito l'amministratore, ordini lo sgombero con l'intervento della forza pubblica (art. 21, co. 2).

La destinazione dei beni immobili (cui segue la materiale consegna con apposito verbale e la successiva utilizzazione) assume diverse connotazioni secondo i beni coinvolti (art. 48, commi da 3 a 7, d.lgs. n. 159/11).

#### **I beni immobili possono avere diverse destinazioni:**

- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, utilizzati dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (Ansbc) per finalità economiche;
- trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Lo stesso terzo comma, lett. c), prevede una disciplina minuziosa da applicare qualora i beni siano trasferiti agli enti locali. In particolare questi devono provvedere a formare un apposito elenco dei beni loro trasferiti e possono valutare se amministrare il bene direttamente, anche consorziandosi, o attraverso associazioni che hanno anche finalità di lucro i cui proventi, però, devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

**È inoltre previsto che il bene possa essere assegnato in concessione, «a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento» a:**

- comunità, «anche giovanili»;
- enti;
- associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
- comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. sugli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (Ansb) dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

**In alcune ipotesi, ben limitate e circoscritte dalla legge, i beni possono essere messi in vendita secondo la procedura descritta al comma 5 ed osservando, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile. Bisogna, in particolare, procedere alla vendita:**

- quando non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse;
- qualora si debba procedere al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza.

Per i cinque anni successivi alla trascrizione del contratto di vendita, i beni sono sottoposti ad un **divieto assoluto di alienazione**, anche parziale, in modo da evitare che questi possano tornare nella disponibilità delle associazioni criminali. Per la stessa ragione, a quest'accorgimento si aggiunge l'obbligo di richiedere al Prefetto della Provincia interessata un **parere obbligatorio**, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti

riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

La norma prevede infine un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto per il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia (che possono costituire a tal fine cooperative edilizie), la prelazione all'acquisto per gli enti territoriali, nonché la possibilità di vendere agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.

Infine, in ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, questi vanno distrutti o demoliti.

## **2. BENI AZIENDALI**

I beni aziendali (Art. 48, co. 8) **sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:**

- all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a **cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata**. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'**articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;**
- alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
- alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

### **3. DENARO: IL FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG)**

Tutte le somme in denaro, invece, devono confluire nel cosiddetto Fondo Unico giustizia (Fug). Si tratta di un fondo istituito nel 2008 (d.l. n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008) destinato a raccogliere le somme di denaro e i titoli (Bot, CCT, obbligazioni, azioni etc.) **sequestrati**, confiscati o comunque presenti a vario titolo nell'ambito di procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi.

La sua funzione è di centralizzare la raccolta delle somme recuperate dallo Stato, in modo da rendere più efficiente la gestione.

**L'art. 48 del Codice Antimafia prevede adesso che l'Agenzia versi al Fondo unico giustizia:**

- le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavo della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Inoltre, dato anche il forte valore simbolico rivestito dal denaro sottratto alla criminalità organizzata, il legislatore ha stabilito che l'Agenzia è tenuta a versare il 3 per cento del totale delle somme provenienti dai beni confiscati al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68).



## SOSTEGNO AL REDDITO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE O SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante «Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161», ha introdotto un **trattamento di sostegno al reddito**, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41 del Codice Antimafia, e fino alla loro assegnazione o destinazione.

Il legislatore ha inoltre fornito importanti indicazioni con riferimento alla **produzione del DURC** nelle aziende attinte da misure di prevenzione. La legge esplicitamente prevede, adesso, che ai fini del rilascio del documento di regolarità contributiva, bisogna tenere conto esclusivamente degli obblighi contributivi relativi all'arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa sequestrata e confiscata di cui all'art. 41 Codice Antimafia.

Ne deriva che i debiti previdenziali maturati in data anteriore restano esclusi dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.



## CONFISCA PER EQUIVALENTE

La confisca per equivalente o "per valore" è disciplinata dall'art. 25 del Codice antimafia.

Oggi l'istituto trova applicazione ogniqualvolta dopo la presentazione della proposta non è possibile procedere al sequestro dei beni perché "il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede". In casi come questi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di cui il proposto abbia, anche per interposta persona, la disponibilità.



## AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

L'istituto dell'amministrazione giudiziaria è stato integralmente modificato dalla Legge n. 161/2017. La nuova impostazione mira a dotare il Codice antimafia di strumenti meno invasivi del sequestro e della confisca, che consentono un percorso di recupero della legalità per i casi meno gravi di contaminazione criminale dell'impresa.

Lo scopo dell'intervento pubblico non è più semplicemente quello di acquisire patrimoni aziendali ritenuti irrimediabilmente "macchiati" dalla provenienza illecita, bensì quello di "prendersene cura" in modo meno invasivo possibile al fine di sottrarli all'influenza criminale e al contempo salvaguardarne il valore. Da questo punto di vista, lo spossessamento gestorio dell'intera azienda finisce per diventare una eventualità remota e piuttosto l'autorità giudiziaria è chiamata a dispiegare una serie di attività di "bonifica", per lo più in collaborazione con i destinatari della misura e in un arco di tempo ben definito».

All'amministrazione giudiziaria è adesso affidato il compito di attuare un «programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura» (art. 34, comma 2).

### L'applicazione dell'art. 34 Codice Antimafia richiede una duplice condizione:

- **condizione negativa:** mancanza delle condizioni per l'applicazione del sequestro e della confisca;
- **condizione positiva:** sufficienti **indizi** per ritenere che il libero esercizio dell'attività d'impresa sia, indirettamente o direttamente, sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento tipiche del comportamento mafioso (ex art. 416-bis del c.p.) o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti quali l'intermediazione illecita di manodopera, corruzione, riciclaggio, ecc. In definitiva, la norma si rivolge tanto a quelle situazioni in cui le imprese sono in qualche modo vulnerabili ed esposte al condizionamento (ad es. vittime di estorsione), quanto a quelle connotate da commistioni o cointeressenze tra attività imprenditoriali e criminalità mafiosa o corruttiva.

Con il provvedimento che dispone la misura, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario

può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

Il nuovo istituto è concepito come una misura temporanea, la cui durata normalmente **non dovrebbe superare un anno**. Tuttavia, è possibile prorogare la misura di ulteriori sei mesi (per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni), a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni che avevano determinato la misura.

**Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, può deliberare:**

- la revoca della misura disposta (e eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis);
- la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, che non potrà avere un periodo superiore un anno e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per un tempo comunque non superiore a complessivi due anni, a norma dell'art. 34 comma 2.



## **CONTROLLO GIUDIZIARIO**

Sempre nell'ottica di favorire la bonifica e il recupero delle imprese contaminate dalle organizzazioni criminali, la **Legge n. 161/2017** ha affiancato all'amministrazione giudiziaria un ulteriore strumento ancor meno invasivo denominato «controllo giudiziario», disciplinato dall'art. 34 bis.

Il nuovo istituto è destinato a trovare applicazione nei casi in cui l'agevolazione dell'associazione criminale da parte dell'impresa si riveli soltanto «occasionale», ma sussistano comunque «circostanze di fatto da cui

si possa dedurre il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività».

In questi casi la norma introduce una forma di tutoraggio dell'azienda che, senza spogliare i titolari della gestione, punti all'adozione di ogni tipo di «iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi», tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

Inoltre, per verificare il corretto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni imposte, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria «ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili».

Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.



### **COSIDDETTO CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO**

Proprio nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore, il comma **6 dell'art. 34 bis** prevede anche la possibilità che sia la stessa impresa, ove colpita da interdittiva antimafia, a potere richiedere l'applicazione della misura: accettando di sottoporsi alla vigilanza e alle indicazioni del controllore giudiziario, il privato richiedente ottiene come contropartita la sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio.

Al sesto comma dell'art 34 bis si stabilisce che il Tribunale, «sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati [...] accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti».

In assenza di un'ulteriore specificazione normativa su quali siano i «presupposti» necessari, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è diffuso un indirizzo, che **ha subordinato l'ammissione al controllo giudiziario "volontario" alla duplice condizione:**

- della previa impugnazione dell'interdittiva in sede amministrativa (c.d. onere di impugnazione);
- dell'accertamento della occasionalità dell'agevolazione all'organizzazione criminale.

In altre parole, come specificato dalla più attenta giurisprudenza, il tribunale è chiamato a formulare in via preventiva un'ipotesi sulla capacità dell'impresa di svolgere dall'interno una adeguata e idonea azione di bonifica volta alla eliminazione di quelle situazioni, segnalate dal Prefetto come indicative o sintomatiche del pericolo di condizionamento dell'impresa che, ove non rimosse, porterebbero l'impresa nella direzione dell'assoggettamento o condizionamento a organizzazione mafiosa o anche all'agevolazione di interessi riconducibili a sodalizi criminali.



## MISURE DI STRAORDINARIA E TEMPORANEA

### GESTIONE (MISURE ANAC)

Il decreto n. 90/2014 introduce le c.d. misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa per fatti corruttivi (disciplinate dall'art. 32).

Si tratta di misure che possono essere assunte dal Presidente dell'Anac per prevenire fenomeni di corruzione nell'ambito degli appalti pubblici, con la prioritaria finalità di **garantire e non interrompere** l'esecuzione di lavori di pubblico interesse.

#### **La norma, in particolare, prevede che in presenza di determinati presupposti l'Anac intervenga per:**

- chiedere al prefetto di disporre la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto;
- proporre, nei casi più gravi, al prefetto di intervenire direttamente con la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto;
- il sostegno e il monitoraggio dell'impresa.





## CABINA DI REGIA PER AFFRONTARE I CASI DI IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE

### Cosa fare?

Ogni caso di sequestro, confisca, controllo giudiziario di un'azienda deve essere affrontato con le **proprie specificità**. Si parte sempre da una valutazione che l'organizzazione sindacale territoriale deve svolgere con il supporto del dipartimento della Fillea Nazionale.

Partire bene dall'analisi del caso è fondamentale per decidere la strategia giusta:

- conoscere chi è l'Amministratore Giudiziario (AG) e il Giudice Delegato, prendendo informazione dal Tribunale competente oppure dal Prefetto;
- fare una valutazione del contesto sindacale - presenza o meno del sindacato territoriale e/o di eventuali rappresentanze sindacali aziendali;
- stabilire un rapporto ufficiale, di relazione sindacale, con l'AG (attenzione: in casi complessi possono essere presenti anche più di un AG) e con il Giudice Delegato in relazione ad ogni atto che riguarda i rapporti di lavoro (regolarità, corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali e territoriali, versamenti contributivi previdenziali e assicurativi, accantonamenti alle Casse edili/Edilcassa, utilizzo degli ammortizzatori sociali).

### Gli ammortizzatori sociali

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende sequestrate, confiscate o in controllo giudiziario, in caso di discontinuità dell'attività lavorativa possono essere utilizzati tutti gli ammortizzatori sociali previsti per il proprio settore di lavoro.

In aggiunta a quanto regolato dalla normativa ordinaria, è previsto un **ulteriore ammortizzatore sociale** (D. Lgs. n.72 del 18/05/2018 e vedi Circolare n. 10/2019 del Minlav) che può essere erogato dall'Inps con le seguenti condizioni:

- si tratta di un sostegno d'integrazione salariale di importo pari al trattamento CIGS (con il riconoscimento della contribuzione figurativa);
- la durata massima è di dodici mesi (nel triennio 2018/2020- successivamente da verificare il rinnovo del finanziamento);
- possono usufruirne i lavoratori delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa CIGO o della CIGS, o che ne abbiano usufruito e raggiunto il limite temporale nel quinquennio mobile, o che non abbiano i requisiti dalle causali d'intervento (ex D.Lgs. 148/2015).

Il pagamento avviene in modo diretto da parte dell'Inps alla lavoratrice e al lavoratore.

La domanda aziendale del ricorso a questo ammortizzatore sociale deve essere presentata al Mise previo accordo sindacale presso la Prefettura.



### **ATTENZIONE AI CASI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGGE**

<b>Lavoratrici/Lavoratori esclusi</b>		
indagati, imputati o condannati per reati di associazione mafiosa	il proposto, il coniuge del proposto, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi siano concretamente intervenuti nella gestione aziendale	abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro

E' compito dell'A.G. o dell'ANBSC, all'atto di presentazione della relativa domanda al Ministero del Lavoro, comunicare la non sussistenza delle suddette cause di esclusione di ogni lavoratore.

### **Caso di licenziamento della lavoratrice o del lavoratore**

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dall'AG secondo quanto previsto dal Programma di ripresa o prosecuzione dell'attività aziendale (art. 41 c. 1 d.lgs. 159/2011), i lavoratori che non hanno i requisiti per accedere alla Naspi possono ricevere:

un'indennità per 4 mesi, priva di copertura figurativa, pari al 50% dell'importo massimo Naspi.

Va ricordato che la richiesta deve essere avanzata all'Inps dall'AG, previa autorizzazione scritta del Giudice Delegato.

### **La cooperazione**

#### **ART. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana**

*"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità."*

**Le Cooperative è un progetto economico e sociale:**

- è creata dalle persone (nel nostro caso lavoratori e lavoratrici);
- è frutto di unione volontaria che porta alla creazione di un'impresa fondata sui valori dell'equità, uguaglianza, auto-responsabilità in forma mutualistica;
- la proprietà comune è controllata democraticamente (soci);
- il socio lavoratore ha la prevalenza sull'elemento economico.
- la durata è di lungo periodo e il patrimonio della cooperativa è generato dalla destinazione degli utili a riserva indivisibile per lo sviluppo della stessa, apportando un beneficio a tutta la comunità e alla legalità.

## Codice Civile: Libro V - Del lavoro

### Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

#### **Art. 2511 Società cooperative**

*"Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (n.d.r. Soci) iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".*

#### **Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente**

*Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:*

1. *svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
2. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
3. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. (L'Albo è a cura del Ministero delle attività produttive).*

#### **L'art 2521 del cod. civ. disciplina l'Atto costitutivo della cooperativa.**

*"L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi. "*

*Lo statuto della cooperativa deve contenere le norme relative al funzionamento della società, che anche se forma oggetto di un atto separato si considera come parte integrante dell'atto costitutivo.*

*I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano regole e criteri di svolgimento dell'attività mutualistica tra i soci e la società. Se i regolamenti non fanno parte dell'atto costitutivo, vengono predisposti dagli amministratori della cooperativa ed approvati dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.*

#### **Il numero minimo di persone per costituire una cooperativa?**

*L'Art. 2522 del codice civile stabilisce che "Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (...)"*

## Destinazione ai fini sociali delle imprese confiscate

**T**rasformare l'azienda mafiosa in impresa legale, produttiva, trasparente che sappia produrre lavoro vero e pulito e valori sociali costituzionalmente garantiti, è un obiettivo molto difficile ma non impossibile" (documento unitario Fillea Filca Feneal del 11/2017).

**S**cegliere di gestire le imprese confiscate alle mafie in forma cooperativa, è l'orizzonte strategico che la Fillea CGIL intende perseguire con tenacia (doc.to congresso Fillea Nazionale 12/2018) attraverso la nostra "cabina di regia nazionale".

## Cosa prevede la legge per la destinazione dei beni aziendali: la nostra priorità sono le cooperative di lavoratori

Art.48 "Codice Antimafia" D.Lgs 06/11/2011 n. 159 e s.m.i.

I beni aziendali sono mantenuti patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia (ANBSC) che ne disciplina le modalità operative:

- all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.



### **ATTENZIONE**

**I beni non possono essere destinati** all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della

legge 19 marzo 1990, n. 55 (ndr. vedi estratto di legge).

**Sempre l'art 48 prevede** gli altri casi di destinazione dei beni aziendali, ovvero:

"b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo

mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia.

Infine:

alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b);

**UNA**

## **BUONA PRATICA: LA CALCESTRUZZI BELICE DI MONTEVAGO (AG)**

La Calcestruzzi Belice è un'impresa del settore lapideo che coltiva e frantuma materiale per le costruzioni. Ha vissuto un lungo e travagliato iter processuale iniziato con il sequestro nel dicembre 2009 proseguito con il decreto di confisca del Tribunale di Agrigento del giugno 2011, decreto parzialmente modificato in appello il giugno 2015, per chiudersi con la conferma della confisca definitiva con sentenza della Corte di Cassazione nel febbraio 2016.

Durante la fase del sequestro l'azienda ha continuato a lavorare sotto gestione di un Amministratore Giudiziario e grazie alla grande responsabilità e partecipazione dei lavoratori.

Nel 2017 tutto sembrava perso quando fu presentata l'istanza di fallimento dell'azienda e i lavoratori furono licenziati dall'A.G., i quali continuarono a presidiare lo stabilimento per 6 mesi. Il fallimento fu respinto dalla Corte di Appello di Palermo e si aprì un confronto con l'Ansbc e il Ministero dell'Interno che portò alla firma dell'accordo sindacale con le strutture nazionali, territoriali della Fillea e della Cgil prevedendo la riassunzione di tutti i lavoratori, il ricorso alla Cigs e un piano di rilancio dell'attività (con possibilità di ricorso a fondi del Mise). Attualmente vi sono 13 lavoratori occupati.

Successivamente la Fillea territoriale ha organizzato un convegno con la partecipazione di istituzioni e amministratori locali, di associazioni e cittadini, dove è stata presentata la proposta di affitto dell'azienda da parte della cooperativa dei lavoratori che hanno formalizzato la richiesta all'Ansbc.



## **LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA**

*Al Direttore ANBSC*

*PEC: [agenzia.nazionale@pec.anbsc.it](mailto:agenzia.nazionale@pec.anbsc.it)*

*Oggetto: Calcestruzzi Belice s.r.l. a socio unico erario - manifestazione di interesse affidamento gestione azienda a cooperativa sociale di lavoratori.*

..... "Premesso che nell'accordo sottoscritto presso il Ministero degli Interni in data 20/06/2017, in presenza del Vice ministro degli Interni pro tempore, del Direttore dell'ANSBC pro tempore e delle organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori è stabilito che: "La ANSBC si impegna a sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di affitto dell'impresa alla cooperativa dei lavoratori secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ove ricorrano tutti i requisiti previsti dalle norme antimafia"; "La ANSBC favorirà in caso di accoglimento della proposta di affitto da parte del Consiglio Direttivo, lo start - up della cooperativa dei lavoratori utilizzando in via prioritaria i fondi messi a disposizione del MISE". Stante quanto premesso, i sottoscritti lavoratori dipendenti della "Calcestruzzi Belice s.r.l." di Montevago (AG), società posta in confisca definitiva con Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a far data dal 12/02/2016, con la presente manifestano il loro interesse ad ottenere la gestione dell'attività aziendale della suddetta società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 8/ter del Decreto Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni.

L'obiettivo primario degli scriventi è la salvaguardia dei posti di lavoro oltre al mantenimento sul mercato di un'azienda produttiva quale la "Calcestruzzi Belice s.r.l.", che ancora oggi costituisce elemento trainante per l'economia del territorio.

Gli stessi lavoratori assumono l'impegno di costituirsi in cooperativa sociale a mutualità prevalente, al superamento delle Vostre preliminari verifiche dirette a valutare il possesso dei requisiti di carattere soggettivo richiesti in capo a ciascun lavoratore dalla legislazione antimafia.

A tal fine si allega alla presente l'elenco dei dipendenti in forza alla società, con i rispettivi dati anagrafici.

I sottoscritti restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione...



## COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA: L'INVESTITORE ISTITUZIONALE

CFI è una società costituita ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge n. 49 del 1985, meglio conosciuta come Legge Marcora.

Oltre al MISE ha tra i suoi soci: Invitalia, i Fondi per lo Sviluppo di Agci, Confcooperative e Legacoop e 306 Cooperative (nдр: dati forniti da CFI). Aderisce alle tre principali Associazioni Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), collabora con Cooperfidi Italia ed ha collaborazioni in ambito Europeo.

CFI ha fra i propri scopi quello di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di produzione e lavoro.

Fra i propri obiettivi vi è quello di promuovere e sostenere la costituzione di cooperative tra lavoratori di aziende sequestrate o confiscate per il rilancio della loro attività, mettendo a disposizione delle imprese, oltre ai finanziamenti, degli esperti in pianificazione finanziaria e nel controllo di gestione.

CFI ha sottoscritto un **protocollo d'intesa con ANBSC** per definire interventi e azioni finalizzate alla salvaguardia del valore patrimoniale dei beni aziendali confiscati e favorire il passaggio alla gestione imprenditoriale.



## STRUMENTI ECONOMICI E FINANZIARI DI SOSTEGNO

Per sostenere le aziende sequestrate che hanno la necessità di contrarre un mutuo con la Banca è costituito un **Fondo di Garanzia**, oppure per acquisire direttamente un prestito dal fondo stesso a tassi agevolati e finalizzato a nuovi investimenti produttivi. Il prestito fra l'altro non esclude la possibilità della azienda di utilizzare altri strumenti finanziari erogati dallo Stato.

Per quanto riguarda le aziende sequestrate nelle regioni del Sud si possono utilizzare anche le risorse che i vari PON (ad esempio D.M. 9/11/2017 "Incentivi per l'imprenditoria giovanile - Resto al Sud).



### Attenzione:

La legge prevede la possibilità di liquidazione anticipata in un'unica soluzione della NASPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa del socio (d.lgs. n.22/2015 art 8 comma1).

Tale anticipazione **non si considera imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (legge di Bilancio n.160/2019 art 1 comma 12).

## ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI

<b>provvedimento</b>	D.M. 4/11/2016 "Interventi a favore di aziende sequestrate e confiscate"	L. 49/1985 Legge Marcora	D.M. 4/12/2014 Promozione nascita e sviluppo di società cooperative PMI
<b>a chi si rivolge</b>	cooperative di lavoratori ex dipendenti	società cooperative PMI di produzione lavoro, sociali e servizi (con fatturato inferiore a 50 milioni e max 250 ULA)	start up di cooperative costituite dai lavoratori di aziende confiscate
<b>durata intervento</b>	varia da 3 a 10 anni	Il finanziamento ha una durata max 10 anni	durata max 10 anni
<b>finanziamenti erogabili</b>	da 50 a 700 mila euro a tasso zero	la remunerazione media è del 3%	max 1 milione (comunque importo non superiore a quattro volte il valore della partecipazione.
<b>Altro</b>	l'utilizzo delle risorse è concesso unicamente per il programma di sviluppo		interessi al 20% del tasso di riferimento

# TUTTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

<b>1</b>	<b>D.lgs. n. 159/2011 e s.m.</b>	<b>Codice antimafia</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159</a>		
<b>2</b>	<b>D.lgs. n. 72/2018</b>	<b>Misure sostegno al reddito per i lavoratori di imprese sequestrate e confiscate</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72</a>		
<b>3</b>	<b>L. n. 199/2016</b>	<b>Art. 3 - Controllo giudiziario dell'azienda e rimozioni delle condizioni di sfruttamento</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;199">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;199</a>		
<b>4</b>	<b>D.lgs. n. 231/2001</b>	<b>Art. 19 commi 1 e 2 (confisca per equivalente, ante e praeter delictum)</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a>		
<b>5</b>	<b>D.M. n. 160/2013</b>	<b>Tenuta Albo degli Amministratori Giudiziari, Art. 3</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2013-09-19;160!vig">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? urn:nir:stato:decreto.ministeriale:2013-09-19;160!vig</a>		
<b>6</b>	<b>D. lgs. n. 117/2017</b>	<b>Organizzazioni di volontariato</b>
<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/terzoSettore/21_0_1">https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/terzoSettore/21_0_1</a>		
<b>7</b>	<b>L. n. 381/91</b>	<b>Cooperative sociali</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381</a>		

<b>8</b>	<b>L. n. 349/1986 e s.m.i.</b>	<b>Associazioni ambientaliste, art. 13</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Lsurn:nir:stato:legge:1986;349~art13">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Lsurn:nir:stato:legge:1986;349~art13</a>		
<b>9</b>	<b>L. n. 55/1990</b>	<b>Art.15 comma 1 e 2, criteri di parentela limitativi alla costituzione di imprese confiscate</b>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55</a>		
<b>10</b>	<b>D. n. 90/2014</b>	<b>ANAC misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa per fatti corruttivi, Art. 32</b>
Dal portale Anticorruzione <a href="https://bit.ly/3df0H2e">https://bit.ly/3df0H2e</a>		
<b>11</b>	<b>Circolare n.10/2019 MIN.LAV</b>	<b>CIG aggiuntiva per aziende sequestrate e confiscate (vedi punto 3 di questa lista) triennio 2018/2020</b>
dal sito Ministero lavoro <a href="https://bit.ly/2YRVcRI">https://bit.ly/2YRVcRI</a>		
<b>12</b>	<b>D.M. 04/11/2016</b>	<b>Agevolazioni costituzione di cooperative di ex lavoratori dipendenti</b>
dal sito Mise <a href="https://bit.ly/37lzcg2">https://bit.ly/37lzcg2</a>		
<b>13</b>	<b>L. n. 49/1985</b>	<b>Legge Mancora, finanziamenti alle cooperative</b>
<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/03/05/085U0049/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/03/05/085U0049/sg</a>		
<b>14</b>	<b>D.M. 04/12/2014</b>	<b>Start Up cooperative di lavoratori di aziende confiscate</b>
Dal sito Mise <a href="https://bit.ly/30VFKXI">https://bit.ly/30VFKXI</a>		

<b>15</b>	<b>D.M. 09/11/2017</b>	<b>Incentivi per l'imprenditoria giovanile - Resto al Sud</b>
<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/5/17G00188/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/5/17G00188/sg</a>		
<b>16</b>	<b>d.lgs. n.22/2015</b>	<b>Art 8 comma 1, liquidazione Naspi per sottoscrizione di capitale sociale di cooperativa mutualistica, ecc.</b>
<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/6/15G00036/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/6/15G00036/sg</a>		
<b>17</b>	<b>L. n. 160/2019</b>	<b>Art 1 comma 12, non imponibilità fiscale sul reddito delle persone fisiche della anticipazione Naspi d.lgs 22/2015 (punto 16 di questa cronologia)</b>
<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg</a>		
<b>18</b>	<b>Codice Civile. Libro V del lavoro, Titolo VI.</b>	<b>Art. 2511; Art. 2512; Art. 2521.</b>
<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/27/delle-imprese-cooperative-e-delle-mutue-assicuratrici">https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/27/delle-imprese-cooperative-e-delle-mutue-assicuratrici</a>		
<b>19</b>	<b>Codice Penale</b>	<b>Art. 240; Art. 240 bis; Art. 416 comma 7; Art. 648 quater; Art. 322 ter; Art. 603 bis 2; Art. 416 bis.</b>
<a href="https://www.dirittoweb.com/codice_penale.html">https://www.dirittoweb.com/codice_penale.html</a>		
<b>22</b>	<b>Documenti Sindacali</b>	<b>Doc. Unit. 11/2017: Doc Congresso Fillea 12/2018</b>
dal sito Fillea <a href="https://bit.ly/2BiAzpU">https://bit.ly/2BiAzpU</a>		
dal sito Fillea <a href="https://bit.ly/2UTASOP">https://bit.ly/2UTASOP</a>		

**RESTA IN CONTATTO CON NOI**

Per ricevere aggiornamenti legislativi e notizie  
sui temi della Legalità e delle imprese  
sequestrate e confiscate alle mafie,  
scrivi ad [ufficiostampa@filleacgil.it](mailto:ufficiostampa@filleacgil.it)

*Grazie*





stampato Luglio 2020



Fillea Cgil Nazionale - Federazione Nazionale Lavoratori Legno Edilizia e Affini  
Sede Via G.B. Morgagni 27 - 00161 Roma - tel. 06.441141 - sito Internet [www.filleacgil.it](http://www.filleacgil.it)